



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

Via Antonio Gramsci, 13 - 71121 FOGGIA

TEL. 0881/639409 - FAX 0881/666580

SERVIZIO PRONTO A.I.A. L.N.D. 338.2706596 – S.G.S. 338.2576887

SITO INTERNET: [www.lnd.it](http://www.lnd.it) - [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)

POSTA ELETTRONICA: [cplnd.foggia@figc.it](mailto:cplnd.foggia@figc.it)

## Stagione Sportiva 2020/2021

### COMUNICATO UFFICIALE N°14 del 17/09/2020

#### PRESENTAZIONE CALENDARI ECCELLENZA E PROMOZIONE

#### DIRETTA TV LUNEDÌ 28 SETTEMBRE 2020 – ORE 18.30

Il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti presenterà i calendari dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione della stagione sportiva 2020-2021 nel corso di un evento in diretta televisiva che avrà luogo **lunedì 28 settembre 2020** presso gli Studi di Antenna Sud (*Viale Europa, 22 – Uscita 5 Tangenziale di Bari*).

**È possibile seguire la presentazione dei calendari di Eccellenza e Promozione della stagione sportiva 2020-2021 in TV su Antenna Sud (Canale 13) e Canale 85, ma anche in streaming su [www.antennasud.com](http://www.antennasud.com) e [www.canale85.it](http://www.canale85.it), nonché sulle pagine Facebook di Antenna Sud e Canale 85, a partire dalle ore 18.30.**

All'evento parteciperanno il Presidente del Comitato Regionale, Vito Tisci, e il numero uno del CRA Puglia, Nicola Giovanni Ayroldi, assieme ai Rappresentanti delle Componenti Tecniche AIAC e AIC Puglia, Domenico Ranieri e Dario Loporchio.

Potranno inoltre partecipare alla trasmissione solo i Presidenti (o Dirigente opportunamente delegato) di tutte le Società iscritte ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione s.s. 2020-2021 previo invio di formale richiesta di accredito da inoltrare a mezzo e-mail all'Ufficio Stampa e Comunicazione del C.R. Puglia LND ([a.schirone@figc.it](mailto:a.schirone@figc.it)) entro e non oltre la giornata di venerdì 25 settembre 2020, per consentire all'Emittente Canale 85 di ottemperare con largo anticipo a tutte le vigenti norme sanitarie anti-Covid.

## PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DEL CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE

### I CHIARIMENTI DELLA FEDERCALCIO SUL DOCUMENTO

In previsione della ripartenza delle competizioni sportive (Tornei e Campionati), la FIGC ha pubblicato il documento *“Chiarimenti a seguito di richieste pervenute dalle componenti”* inerente il Protocollo con le indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio femminile, il futsal, il beach-soccer e il calcio paralimpico e sperimentale), finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

### STRALCIO PARAGRAFO “PRESENZA DEL PUBBLICO”

A seguito delle numerose richieste pervenute presso gli uffici del Comitato Regionale, si ritiene opportuno specificare quanto segue relativamente alla presenza del pubblico nelle competizioni regionali:

*(...omissis...)*

Al momento (fino a tutto il 7 ottobre 2020) la partecipazione del pubblico è consentita, su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle disposizioni previste dal DPCM 7 agosto 2020 e successive proroghe e/o modificazioni - art. 1, comma e) - per i soli “singoli eventi sportivi di minore entità” (es. singole gare o tornei amichevoli). In tutti i casi, l'organizzatore dovrà assicurare il rispetto della capienza massima autorizzata, garantendo sempre la preassegnazione del posto a sedere, il distanziamento di almeno 1 metro sia frontalmente sia lateralmente ed evitando ogni forma di assembramento. L'uso della mascherina è sempre obbligatorio durante tutto il tempo di permanenza nella struttura, così come la misurazione della temperatura all'accesso e la registrazione delle presenze.

**ai sensi dell'art. 1, comma f), è da intendersi, al momento, esclusa la partecipazione di pubblico alle partite delle competizioni ufficiali riconosciute di interesse nazionale e regionale dalla federazione (es. campionati ufficiali che prevedono uno sviluppo continuativo su più giornate).**

Resta consentito, in ogni caso, l'accesso nell'impianto delle “persone ammesse allo stadio (oltre agli spettatori, se autorizzati)”, di cui al Protocollo, così come integrato dal “Chiarimento FIGC” del 28 agosto 2020.

**IN ALLEGATO AL PRESENTE COMUNICATO UFFICIALE È DISPONIBILE IL NUOVO DOCUMENTO ELABORATO DALLA FEDERCALCIO E PUBBLICATO IL 17 SETTEMBRE 2020.**

## PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA S.S. 2020/2021

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale le circolari n. 5 (Convenzione LND-USSI), 6 (Rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca nella stagione sportiva 2020/2021) e 7 (Acquisizione diritti audio-video stagione sportiva 2020/2021).

Si rammenta l'obbligo da parte delle testate giornalistiche ad osservare scrupolosamente le disposizioni della LND in materia. Nella fattispecie, le testate giornalistiche che intendono avvalersi dei propri diritti per i campionati regionali della s.s. 2020/2021 devono obbligatoriamente firmare per accettazione il regolamento contenuto nella circolare n. 6 per *"l'esercizio della cronaca sportiva in relazione alle competizioni organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti"* ed inviare il medesimo all'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) del C.R. Puglia LND ([comitatoregionalepugliaind@pec.it](mailto:comitatoregionalepugliaind@pec.it)).

**Le Società sportive sono invitate a vigilare sull'osservanza delle disposizioni riguardanti l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2020/2021.**

## ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

### APERTURA ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI ALLIEVI UNDER 17 E GIOVANISSIMI UNDER 15

Si informano le Società escluse dagli organici dei Campionati Regionali Under 17 e Under 15 s.s. 2020-2021 che l'Ufficio Amministrativo di questo Comitato Regionale ha provveduto in data odierna all'accredito del portafoglio iscrizioni Società della tassa di iscrizione alla Prima Fase dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi.

A partire da domani, venerdì 18 settembre 2020, le Società interessate potranno richiedere l'iscrizione ai Campionati Provinciali Puri Under 17 e Under 15 utilizzando l'importo accreditato per il saldo del relativo documento avendo cura di ritrasmettere tutta la documentazione con la modalità della Firma Elettronica.

Si informano tutte le Società che da domani, inoltre, saranno aperte tutte le iscrizioni delle attività organizzate dalle Delegazioni Provinciali di appartenenza secondo le modalità pubblicate sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

## COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE

### ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI

Si rende noto a tutte le Società Dipendenti di questa Delegazione Provinciale che **venerdì 18 settembre** si apriranno le iscrizioni ai campionati del Settore Giovanile e Scolastico e a quelli dell'Attività di Base provinciale. Nel dettaglio:

#### SETTORE GIOVANILE

**(Scadenza Iscrizioni: 09/10/2020)**

- CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALE PURO \*
- CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALE PURO \*

#### ATTIVITÀ DI BASE

**(Scadenza Iscrizioni: 09/10/2020)**

- PICCOLI AMICI (FASE AUTUNNALE) **5 – 6 ANNI** \*
- PRIMI CALCI (FASE AUTUNNALE) **7 – 8 ANNI** \*
- PULCINI 7 VS 7 (FASE AUTUNNALE) \*
- ESORDIENTI 9 VS 9 AUTUNNALE \*

Si comunica, inoltre, a tutte le Società Dipendenti che **ENTRO IL 09/10/2020** dovranno procedere all'iscrizione on-line attraverso il portale <https://iscrizioni.lnd.it/>.

Le stesse dovranno, per completare l'iscrizione, consegnare la documentazione attraverso la procedura di dematerializzazione e procedere con la firma elettronica dei documenti.

Dovranno, inoltre, allegare **AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI UN IMPIANTO SPORTIVO OMOLOGATO**;

**Si invitano tutte le Società dipendenti a verificare l'omologazione del proprio impianto di gara ed eventualmente a procedere al rinnovo dell'omologazione stessa.**

Le Società dovranno **PROCEDERE AL PAGAMENTO DEL DOCUMENTO DI ISCRIZIONE TRAMITE IL PROTAFOGLIO ISCRIZIONI**, all'occorrenza preventivamente ricaricato. La ricevuta generata, dovrà, quindi, essere dematerializzata unitamente alla documentazione d'iscrizione.

Le coordinate bancarie per effettuare la ricarica del Portafoglio Iscrizioni tramite bonifico bancario restano quelle abituali del **Comitato Regionale Puglia**, che di seguito si riportano:

**C/C Intestato a:** LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.  
**BANCA:** UNICREDIT  
**IBAN:** IT 25 F 02008 04023 000400516795

In caso di dubbi o problemi, contattare gli uffici della Delegazione Provinciale

**PRIMA DI RENDERE LA DOCUMENTAZIONE DEFINITIVA**

ai seguenti recapiti: Tel. 0881639409 – [cplnd.foggia@figc.it](mailto:cplnd.foggia@figc.it) – [g.bozza@figc.it](mailto:g.bozza@figc.it)

**Pubblicato in Foggia ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Foggia il 17/09/2020.**

IL SEGRETARIO  
**Carlo Casiello**

IL DELEGATO  
**Luciano Imbriano**



**Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (*ivi compresi il calcio femminile, il futsal, il beach-soccer e il calcio paralimpico e sperimentale*) in previsione della ripartenza delle competizioni sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 [il "Protocollo"]**

**CHIARIMENTI FIGC A SEGUITO DI RICHIESTE PERVENUTE DALLE COMPONENTI**

**Versione documento 1.0**

**- 17 settembre 2020 -**



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

---

## **FIGURE DI RIFERIMENTO**

### **Legale rappresentante della associazione/società sportiva**

È il soggetto formalmente responsabile di tutti gli adempimenti di legge posti a capo della associazione/società sportiva. Il rischio-Covid non modifica, di per sé, i profili di responsabilità, sia civile sia penale, in cui può incorrere il legale rappresentante e responsabile di una associazione/società sportiva, in qualità di gestore dell'impianto e organizzatore delle attività sportive.

Egli, infatti, rimane tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti (atleti/e, soci, tesserati, frequentatori, collaboratori, allenatori, ecc.) e a adottare in via preventiva tutte le misure organizzative e tutte le cautele idonee a impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva. Vige, in altre parole, la responsabilità del gestore dell'impianto, secondo i principi generali del Codice Penale (art. 40) e del Codice Civile (art.2043 e 2051), che gli impongono di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell'ambito dell'attività di riferimento dell'associazione/società sportiva dilettantistica, per prevenire e neutralizzare qualsiasi situazione di pericolo e di danno.

Con l'emergenza Covid-19 e i rischi connessi sono stati introdotti specifici protocolli di sicurezza da adottare e rispettare scrupolosamente, ma le regole ordinarie che disciplinano le responsabilità civili e penali dei dirigenti sportivi non sono cambiate: il legale rappresentante potrà essere ritenuto responsabile in caso di contagio da Virus Covid-19 o SARS-CoV-2, ma solo se fosse dimostrato il nesso causale fra il comportamento, doloso o colposo, del legale rappresentante e l'avvenuto contagio.

Al riguardo, in analogia a quanto già chiarito dall'INAIL a proposito della responsabilità del datore di lavoro, è da ritenersi che il legale rappresentante della associazione/società sportiva risponda penalmente e civilmente delle infezioni da Covid-19 solo se viene accertata la sua responsabilità per dolo o per colpa, ovvero per avere causato l'evento dannoso. Particolarmente significativo appare, a questo proposito, il seguente ulteriore passaggio sempre contenuto nella suddetta nota dell'INAIL: *“Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all'andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”*.

### **Delegato per l'Attuazione del Protocollo (DAP)**

L'attività principale del DAP è quella di verificare che il protocollo venga applicato in occasione dello svolgimento delle gare o degli allenamenti. Per questo motivo è consigliabile individuare tale figura all'interno della società: presidente; direttore; altro dirigente; segretario; medico; allenatore; referente organizzativo; etc., con preferenza per i soggetti che solitamente sono presenti nell'impianto, anche svolgendo



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

---

differenti ruoli. In ogni caso, non deve essere necessariamente un medico. Per svolgere le proprie mansioni, il DAP non ha bisogno di una particolare formazione specifica pregressa, ma deve essere a conoscenza dei contenuti del Protocollo e saperne attuare le previsioni, limitatamente alle attività necessarie allo svolgimento delle gare o allenamenti nel proprio impianto. Ancorché non obbligatoria, la partecipazione del DAP ad eventuali attività di formazione organizzate da uno dei seguenti soggetti: FIGC e sue componenti; LND; Comitato Regionale; propria società sportiva è - in ogni caso - fortemente consigliata. A scanso di qualsiasi equivoco, si segnala che la FIGC non ha autorizzato alcun soggetto diverso da quelli sopra indicati ad organizzare/erogare corsi di formazione per la figura del DAP, né concesso il proprio patrocinio ad iniziative simili.

È consigliabile che il DAP sia sempre presente nell'impianto in occasione delle attività (soprattutto gare, ma anche allenamenti) e sia chiaramente individuabile da tutti coloro che hanno accesso all'impianto stesso, da qui la necessità di individuarlo tra i soggetti facenti parte della società. Le società possono inoltre incaricare più soggetti per svolgere il ruolo di DAP, anche al fine di delegare eventuali funzioni in caso di necessità o favorire la copertura con maggiore praticità delle attività in caso di eventi concomitanti o ravvicinati. Non è tuttavia necessario avere un DAP per ciascuna squadra e/o impianto, basta che nella giornata delle attività o degli eventi gli adempimenti vengano puntualmente assolti.

A meno che il DAP non sia lui stesso un medico, va sempre garantito il contatto agevole del DAP con un medico di riferimento, specie per gli adempimenti di competenza medica che potranno essere richiesti, anche se non è necessaria la presenza fisica del medico in occasione delle attività (allenamenti e gare). In ogni caso, pur rimanendo fortemente consigliato, non sussiste obbligo per le società/associazioni sportive dilettantistiche di dotarsi formalmente di un medico competente o di un medico sociale, a meno che non vi fosse l'obbligo per la categoria di appartenenza già in epoca pre-emergenza Covid.

Analogamente, se il DAP non ha specifiche competenze al riguardo, è sempre opportuno (ma non obbligatorio) individuare un referente della associazione/società sportiva esperto in misure di prevenzione da contagio di SARS-CoV-2 (ad esempio un medico), al quale potersi rivolgere per qualsiasi dubbio in materia di prevenzione e protezione per la verifica degli adempimenti di legge in materia di sicurezza nei luoghi dove si svolge l'attività.

Nel caso in cui sia prevista la figura del Delegato Gestione Evento (obbligatoria, in ambito dilettantistico, ai sensi del DM 13 agosto 2019, solo per gli impianti di capienza superiore ai 7.500 spettatori), infine, questa può svolgere/comprendere anche la funzione del DAP.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

---

## **MODULISTICA**

### **Certificato di idoneità alla pratica sportiva**

Tutti i soggetti (calciatori/calciatrici, allenatori) che prendono parte alle attività devono essere in possesso di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva, agonistica o non agonistica a seconda di quanto richiesto dalle norme in vigore, in corso di validità. Ove tali certificati risultino scaduti o mancanti, Il Presidente della associazione/società sportiva, anche per il tramite del medico competente o del medico sociale o del DAP (con il relativo medico di riferimento), dovrà acquisire preventivamente i nuovi certificati. In tutti i casi, il trattamento dei dati sensibili e la conservazione dei certificati da parte della associazione/società sportiva deve sempre avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della privacy.

In tutti i casi di pregressa infezione da SARS-Cov-2, e relativa guarigione, intervenuta sia prima della ripresa dell'attività sia in corso di stagione, i soggetti che prendono parte all'attività dovranno provvedere ad una nuova visita per il rilascio della certificazione d'idoneità sportiva, ove richiesta, anche se ancora in possesso di un certificato in corso di validità. Nella richiesta obbligatoria di nuova visita medico sportiva deve essere chiaramente indicata la dicitura: "atleta già positivo all'infezione da Covid-19".

La riammissione di Operatori Sportivi dopo un periodo di malattia da infezione da SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta guarigione" rilasciata dalle autorità sanitarie territorialmente competenti (ASL/ATS/medico di base); tale comunicazione andrà inoltrata al Presidente della Società Sportiva per il tramite del medico competente o del medico sociale o del medico di riferimento del DAP. Per l'attività delle Squadre Nazionali la comunicazione dovrà pervenire al Medico Federale o, in caso di rappresentative e selezioni territoriali, ai Referenti Medici centrali e/o periferici delle singole componenti.

In assenza di idoneo certificato o qualora lo stesso non sia in corso di validità e non sia stato opportunamente rinnovato non è consentito prendere parte agli allenamenti e alle gare.

### **Autocertificazione**

L'autocertificazione dell'assenza - negli ultimi 14 giorni - di sintomi Covid-19 e di contatti diretti con casi accertati Covid-19 o persone sospette deve essere prodotta, secondo il fac-simile allegato al Protocollo, da tutti gli Operatori Sportivi (atleti/e, allenatori, istruttori, arbitri, dirigenti, medici, altri collaboratori, accompagnatori, etc. – anche se non tesserati) che accedono all'impianto sportivo in occasione di allenamenti o gare e acquisita dalla associazione/società sportiva che organizza l'attività, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento e conservazione dei dati sensibili.

L'autocertificazione ha validità di 14 giorni, dopo di che va nuovamente compilata dall'Operatore Sportivo



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

---

interessato. Nel corso dei 14 giorni di validità ciascun Operatore Sportivo che partecipa all'attività ha comunque l'obbligo di comunicare alla associazione/società sportiva eventuali variazioni del proprio stato di salute. Resta comunque obbligo della associazione/società sportiva la registrazione della presenza ad ogni ingresso presso la struttura.

In occasione di ogni gara, copia dell'autocertificazione deve essere prodotta tanto dai soggetti ospitanti che da quelli ospiti, nonché dagli arbitri, all'atto dell'ingresso nell'impianto. Le autocertificazioni dovranno essere costantemente a disposizione delle autorità sanitarie e sportive che ne facessero richiesta per verifica.

Per l'accesso agli allenamenti, l'autocertificazione può essere acquisita anche preventivamente dall'associazione/società sportiva e deve essere rinnovata ad ogni variazione dello stato di salute o comunque una volta decorsi 14 giorni dalla compilazione.

La consegna dell'autocertificazione equivale alla registrazione della presenza e consente la tracciabilità; se ne ritiene pertanto sempre necessaria l'acquisizione da parte dell'associazione/società sportiva che organizza l'attività. La mancata presentazione dell'autocertificazione comporta il divieto di accesso nell'impianto sportivo per il soggetto trasgressore.

Per gli atleti/atlete e gli arbitri minori l'autocertificazione deve essere firmata da chi esercita la responsabilità genitoriale (uno solo) o dal tutore legale.

In tutti i casi, il trattamento dei dati sensibili e la conservazione delle autocertificazioni da parte delle associazioni/società sportive deve sempre avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della privacy.

### **Ulteriori certificazioni sanitarie richieste per gli Operatori Sportivi che partecipano a competizioni riconosciute di rilevanza nazionale e internazionale dalla Federazione**

Atleti/e, allenatori, istruttori, dirigenti e altri operatori (il cosiddetto "gruppo squadra") facenti parte di squadre o rappresentative partecipanti a competizioni riconosciute di interesse nazionale e internazionale dalla FIGC (segnatamente: Serie B femminile; campionati Primavera maschili e femminili; Campionati Nazionali LND; raduni e tornei delle Squadre Nazionali giovanili e delle rappresentative e squadre nazionali LND; Campionati e Tornei Giovanili Nazionali FIGC incluse loro fasi interregionali; Tornei Nazionali e Internazionali opportunamente autorizzati organizzati da società), così come gli arbitri impegnati nelle stesse, devono effettuare, prima dell'inizio dell'attività della stagione 2020/2021 (una prima volta prima del raduno pre-campionato e una seconda volta prima della prima gara ufficiale della stagione), i Test sierologici per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2 utilizzando esclusivamente metodi analitici di tipo quantitativo o comunque certificati (non sono ammessi i Test qualitativi) e, in caso di positività, tamponi nasofaringei (per Test molecolari - PCR - o test rapidi di tipo antigenico).



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

---

La certificazione medica attestante l'effettuazione dei suddetti Test e il loro esito negativo, così come degli eventuali altri accertamenti medici conseguenti, deve essere acquisita e conservata, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della privacy, dall'associazione/società sportiva/rappresentativa/Squadra Nazionale di appartenenza del soggetto interessato.

Si invitano le società partecipanti a programmare i Test sierologici in anticipo rispetto al momento del raduno/prima gara e comunque non anteriormente a sette giorni precedenti. Ciò poiché, in caso di positività al Test sierologico di uno o più soggetti del "gruppo squadra", questi ultimi dovranno essere sottoposti a Test molecolare (tampone nasofaringeo) e i loro "contatti stretti" non potranno accedere all'impianto o rimanere nel "gruppo squadra" fino alla conferma dell'esito negativo dei suddetti Test o, in caso di positività anche al Test molecolare, solo dopo l'effettuazione, con esito negativo, di Test molecolari da parte di tutto il gruppo dei "contatti stretti" (ferme restando le altre eventuali disposizioni delle autorità sanitarie competenti per territorio in materia di quarantena e/o isolamento fiduciario).

Nel caso in cui gli atleti/le atlete, successivamente alla loro partecipazione alle competizioni in oggetto, rientrino a far parte di un "gruppo squadra" tenuto all'applicazione del Protocollo previsto per l'attività professionistica (es. calciatori/calciatrici Primavera che si aggregano alla prima squadra), dal momento di tale rientro gli stessi proseguiranno con l'effettuazione dei Test molecolari e sierologici previsti dal "Protocollo professionisti" secondo la frequenza ivi contemplata.

### **Registro presenze**

La associazione/società sportiva è tenuta a mantenere il registro delle presenze delle persone che accedono presso la struttura, sia in occasione delle gare (compresi gli eventuali spettatori) sia degli allenamenti. Il modulo di autocertificazione richiesto all'atto dell'accesso degli Operatori Sportivi in occasione delle gare vale anche quale registrazione della presenza.

### **Certificazioni da produrre in occasione delle gare**

Prima di ogni gara, il Responsabile sanitario/Medico sociale/Dirigente accompagnatore di ogni squadra è tenuto a consegnare all'omologo della squadra avversaria l'attestazione, redatta secondo il modulo allegato al presente documento, del rispetto da parte di tutto il proprio "gruppo squadra" delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli e dalle norme di legge in vigore.

### **Punibilità delle false dichiarazioni**

Le dichiarazioni mendaci sono perseguibili sia in ambito sportivo sia penalmente.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

---

## **ADEMPIMENTI**

### **Misurazione temperatura**

L'effettuazione del controllo della temperatura corporea, così come la procedura di igienizzazione delle mani, sono richiesti ad ogni singolo accesso presso l'impianto o la struttura, indipendentemente dal "gruppo" di appartenenza ("gruppo squadra", "extra gruppo squadra", spettatori se ammessi, ecc.), tanto in occasione delle gare, quanto degli allenamenti. Al soggetto individuato con TC > 37,5 °C non deve essere consentito l'ingresso.

In caso di presenza di un "gruppo squadra", l'accesso sarà impedito solamente al soggetto con TC > 37,5.

Ai soggetti che dovessero rifiutarsi di sottoporsi al controllo della temperatura corporea deve in ogni caso essere negato l'accesso.

### **Triage**

Si raccomanda alle associazioni/società sportive che organizzano le attività di allestire, all'esterno dell'impianto sportivo in prossimità dell'ingresso, un'area (cosiddetto "Triage") presidiata da uno o più incaricati del DAP, nella quale:

- a) provvedere alla misurazione della temperatura corporea e alla igienizzazione delle mani di tutti coloro che accedono all'impianto;
- b) acquisire le autocertificazioni/certificazioni degli Operatori Sportivi ammessi nell'impianto;
- c) procedere alla registrazione delle presenze di tutti coloro che accedono all'impianto.

### **Utilizzo delle attrezzature e degli indumenti da gioco**

Le attrezzature e gli indumenti da gioco (mute di divise da gioco, casacche, ecc.) devono essere igienizzati (lavati) dopo ogni ciclo di utilizzo. Gli indumenti da allenamento/gara, in particolare, non possono essere scambiati tra diversi utilizzatori prima di essere nuovamente igienizzati.

## **DISTANZIAMENTO**

Il distanziamento interpersonale di almeno un metro, associato alla costante pulizia delle mani, è una delle misure di prevenzione principali e deve essere regolarmente osservato tanto nell'impianto che al di fuori di esso. È obbligo della società sportiva promuovere costantemente ogni iniziativa e attività formativa e informativa che migliori la consapevolezza dei propri tesserati relativamente alla grande utilità di questa misura ai fini della limitazione del contagio da SARS-CoV-2.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

---

## Spogliatoi e docce

Nel caso in cui spogliatoi e docce abbiano spazi angusti, deve essere individuata una modalità alternativa, quale ad esempio l'accesso con tempistiche differenziate da parte degli atleti/delle atlete. Qualora anche tale modalità non possa essere seguita, sarà obbligatorio indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nello spogliatoio (docce ovviamente escluse), evitare il più possibile gli assembramenti e implementare le misure igieniche di prevenzione (aerazione degli spazi; igiene delle mani; etc). Le docce possono essere utilizzate solo se singole (fisicamente separate una dall'altra da pareti o altre barriere separatorie "antirespiro") o se distanziate di almeno un metro una dall'altra; in alternativa, in maniera sfalsata (una sì e una no).

## Panchine

Nelle strutture dove non è possibile garantire la rimodulazione delle panchine prevedendo la distribuzione degli occupanti secondo le modalità suggerite nel Protocollo, è comunque consentito occupare i posti disponibili a condizione che tutti i membri delle squadre (atleti/e e staff) indossino obbligatoriamente la mascherina. Laddove sia possibile l'alternanza dei posti o il rispetto del distanziamento all'aria aperta, gli atleti/le atlete possono non indossare la mascherina.

Resta inoltre sempre l'obbligo di mascherina e l'utilizzo di ulteriori appositi dispositivi di protezione per gli operatori sanitari (in conformità alle linee guida delle rispettive categorie, ordini e albi professionali) presenti in campo o per lo staff sanitario delle squadre.

## Altre aree comuni dell'impianto (sale, uffici, corridoi, ecc.)

Nel caso di presenza di spazi angusti, con impossibilità di garantire un adeguato distanziamento, deve essere individuata una modalità alternativa, quale ad esempio l'accesso scaglionato/contingentato delle persone. Qualora anche tale modalità non possa essere seguita, sarà obbligatorio per tutti indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nell'area e implementare le misure igieniche di prevenzione (aerazione degli spazi; igiene delle mani; etc.).

## Trasferte

Nel caso in cui, nelle trasferte che includono uno o più giorni di pernottamento fuori, non sia possibile alloggiare in camere singole, che rimane la soluzione fortemente raccomandata, va comunque limitato al massimo il numero di occupanti per camera e rispettato scrupolosamente il distanziamento interpersonale, l'uso delle mascherine e l'adozione delle norme igieniche fondamentali (es. igienizzazione frequente delle mani, aerazione degli ambienti).



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## **Mezzi di trasporto**

In linea di principio, per gli spostamenti da e per i luoghi di allenamento/gara, va privilegiato l'uso di mezzi di trasporto privati, singoli o, nel caso di trasporto di più persone contemporaneamente, nel rispetto delle norme previste per il trasporto privato (distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri con uso di mascherina, a meno che si tratti di congiunti, persone che condividono la stessa unità abitativa, minori accompagnati o persone che intrattengono comunque rapporti interpersonali stabili).

Se ci si sposta in pullman, pulmini, navette, ecc. devono essere rispettate le norme previste per i servizi di trasporto pubblico non di linea: obbligo di misurazione della temperatura a tutti gli occupanti prima della salita sul mezzo; utilizzo della mascherina a bordo (da cambiare nel corso del viaggio in caso di tragitti lunghi); divieto di sedersi accanto al guidatore; presenza di non più di due passeggeri per ogni fila di sedili. I limiti imposti al numero di persone non si applicano nel caso di congiunti, persone che condividono la stessa unità abitativa, minori accompagnati o persone che intrattengono comunque rapporti interpersonali stabili.

## **Ulteriori ambienti dell'impianto sportivo (es. bar; spacci; ecc.)**

L'apertura di eventuali esercizi commerciali (es. bar, punti di ristoro) posti all'interno dell'impianto sportivo è consentita, nel rispetto delle disposizioni di legge previste per le singole tipologie di esercizi commerciali.

## **PULIZIA E SANIFICAZIONE**

### **Tipologia di pulizia/sanificazione**

Per sanificazione si intende la decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti dei luoghi, ambienti e attrezzature utilizzati per la pratica sportiva (spogliatoi e docce, servizi igienici, ambienti dedicati alla pratica sportiva - es. panchine -, aree ristoro, distributori di bevande e snack, altre aree comuni, attrezzature sportive). La sanificazione è una attività che deve essere svolta periodicamente. In particolare, va eseguita alla ripresa delle attività e prima della riapertura dell'impianto tutte le volte in cui si siano registrati casi confermati di infezione da Covid-19. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia con i comuni detergenti idonei all'uso in ambienti e superficie diverse. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, vanno utilizzate soluzioni di alcool etilico al 70% dopo pulizia con idonei detergenti. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Per pulizia/igienizzazione si intende la detersione con soluzioni di acqua e detergente comune. Tutti i luoghi e le aree dell'impianto sportivo devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni con cadenza giornaliera: gli spogliatoi, le docce, le panchine e le attrezzature, in particolare, prima



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

---

di essere nuovamente utilizzati (es. tra una gara e l'altra e comunque ad ogni cambio di utilizzo tra una squadra e la successiva); le aree ristoro, i servizi igienici e le altre aree comuni almeno due volte al giorno. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte nel rispetto delle vigenti normative in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, nei pubblici esercizi e negli impianti sportivi anche in relazione alla valutazione dei rischi ivi compreso il rischio biologico (es. rispetto delle misure indicate per la rimozione in sicurezza e lo smaltimento dei DPI).

### **Certificazioni delle sanificazioni**

La sanificazione periodica deve essere certificata dall'impresa di pulizie che l'ha effettuata o dalla società sportiva che ne ha incaricato l'esecuzione (in questo caso è sufficiente una attestazione di avvenuta sanificazione da parte del legale rappresentante).

L'obbligo, previsto dal Protocollo a carico della associazione/società sportiva ospitante/organizzatrice di consegnare al primo rappresentante della squadra ospite apposita dichiarazione attestante l'avvenuta sanificazione degli spogliatoi e degli altri locali eventualmente ad uso della stessa può essere assolto anche mediante l'esposizione, in un luogo ben visibile a tutti i frequentatori dell'impianto (ad es. bacheca degli avvisi), della certificazione attestante l'ultima data di effettuazione della sanificazione periodica.

La associazione/società sportiva deve in ogni caso tenere un registro nel quale siano annotate le date e le tempistiche di effettuazione delle operazioni di sanificazione/pulizia/igienizzazione periodica e straordinaria, con indicazione dei locali/ambienti interessati e firma degli esecutori e del DAP o di qualsiasi altro responsabile del controllo delegato dal Presidente della associazione/società sportiva.

### **USO PROMISCUO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

L'uso promiscuo degli impianti sportivi da parte di più società sportive è consentito. In tal caso, va prestata particolare attenzione all'effettuazione della pulizia giornaliera in occasione di ogni avvicendamento e alla gestione degli ingressi e delle uscite, per evitare ogni possibile assembramento. Nel caso in cui "gruppi squadra" che sono tenuti a seguire Protocolli diversi debbano incontrarsi in occasione di allenamenti o gare è necessaria l'adozione, da parte di tutti, delle indicazioni e, in particolare, dei test sanitari previsti dal Protocollo di categoria superiore.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

---

## **GARE UFFICIALI E TORNEI AMICHEVOLI CON PARTECIPAZIONE DI SQUADRE TENUTE AL RISPETTO DI PROTOCOLLI DIVERSI**

Le disposizioni contenute nel Protocollo si applicano sia alle gare ufficiali sia alle gare e ai tornei amichevoli. Nel caso in cui i “gruppi squadra” impegnati seguissero protocolli medico-sanitari differenti (derivanti ad esempio dal diverso livello delle categorie di appartenenza), dovranno essere adottati i Protocolli, e in particolare i test sanitari, previsti dal protocollo di categoria superiore. Le suddette disposizioni si applicano anche agli arbitri.

## **PRESENZA DEL PUBBLICO**

Al momento (fino a tutto il 7 ottobre 2020) la partecipazione del pubblico è consentita, su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle disposizioni previste dal DPCM 7 agosto 2020 e successive proroghe e/o modificazioni - art. 1, comma e) - per i soli “singoli eventi sportivi di minore entità” (es. singole gare o tornei amichevoli). In tutti i casi, l’organizzatore dovrà assicurare il rispetto della capienza massima autorizzata, garantendo sempre la preassegnazione del posto a sedere, il distanziamento di almeno 1 metro sia frontalmente sia lateralmente ed evitando ogni forma di assembramento. L’uso della mascherina è sempre obbligatorio durante tutto il tempo di permanenza nella struttura, così come la misurazione della temperatura all’accesso e la registrazione delle presenze.

Ai sensi dell’art. 1, comma f), è da intendersi, al momento, esclusa la partecipazione di pubblico alle partite delle competizioni ufficiali riconosciute di interesse nazionale e regionale dalla Federazione (es. campionati ufficiali che prevedono uno sviluppo continuativo su più giornate).

Resta consentito, in ogni caso, l’accesso nell’impianto delle “*persone ammesse allo stadio (oltre agli spettatori, se autorizzati)*”, di cui al Protocollo, così come integrato dal “Chiarimento FIGC” del 28 agosto 2020.

## **GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ COVID**

Qualora, durante il periodo di svolgimento degli allenamenti e/o delle gare si verifichi un caso di accertata positività al COVID-19, si dovrà provvedere all’immediato isolamento del soggetto interessato e alla comunicazione alle autorità sanitarie territorialmente competenti, alle cui istruzioni è necessario attenersi scrupolosamente. In ogni caso, si dovrà provvedere alla pulizia/sanificazione generale dei luoghi frequentati dal soggetto per la pratica sportiva, secondo le disposizioni della circolare n. 5443-22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. La mappatura dei cosiddetti “contatti stretti” del soggetto positivo (interni o esterni al “gruppo squadra”), così come la definizione delle conseguenti attività di profilassi (quarantena,



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

---

sorveglianza attiva, ecc.), test/esami cui sottoporsi per riprendere le proprie attività (sportive e non), informazione al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta, istruzioni da seguire in caso di comparsa di sintomatologia, etc. competete all'ASL/ATS territorialmente responsabile.

Si ritiene sia, in ogni caso, sempre applicabile il regime previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 per la prosecuzione dell'attività agonistica da parte degli altri componenti del "gruppo squadra" in caso di accertata positività Covid di un membro dello stesso, se attuabile dalla singola associazione/società sportiva dilettantistica in ragione della propria struttura/capacità organizzativa.

### **ASPETTI DISCIPLINARI**

Ogni decisione in merito alla mancata disputa di una gara a causa della presenza, in una o entrambe le squadre, di un numero elevato di calciatori/calciatrici sottoposti a misure di profilassi obbligatoria (es. quarantena) e/o di eventuali contestazioni relative alla corretta applicazione del Protocollo è demandata agli enti organizzatori delle competizioni e/o ai loro organi di giustizia sportiva.

Per tutti gli altri aspetti non espressamente disciplinati dal Protocollo e già regolati da norme FIGC (es. iter autorizzativo delle gare amichevoli) valgono le regole in vigore pre-emergenza Covid-19.



**SOCIETA'** \_\_\_\_\_

MARZO 2020

**SQUADRA** \_\_\_\_\_

**GARA** \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a, \_\_\_\_\_,

nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

e residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_,

codice fiscale \_\_\_\_\_,

nella sua qualità di \_\_\_\_\_,

con la presente certifica il rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra partecipante alla gara sopra indicata delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli vigenti e dalle normative legislative.

Il/La sottoscritto/a come sopra identificato/a attesta sotto sua responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all'interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000).

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



1° Luglio 2020

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Loro Sedi**

### **CIRCOLARE n. 5**

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2020/2021, sarà valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.

Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilia)



1° Luglio 2020

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.**  
**Alla Divisione Calcio a Cinque**  
**Al Dipartimento Interregionale**  
**Al Dipartimento Calcio Femminile**  
**Loro Sedi**

## **CIRCOLARE N. 6**

**Oggetto: Rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2020/2021**

Si rendono note le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con gli organi di informazione (emittenti radio-televisive, siti web, etc., di seguito "Emittenti") per la stagione sportiva 2020-2021, fatte salve le disposizioni per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile, dalla Divisione Calcio a 5 e dal Dipartimento Beach Soccer.

**Le Emittenti che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D. dovranno inoltrare una richiesta scritta al Comitato, Divisione o Dipartimento competente che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva.** Unitamente alla richiesta, dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal Regolamento (**Allegato A** nella presente Circolare) insieme a una copia del Regolamento stesso debitamente sottoscritta per accettazione.

L'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca sportiva è subordinato alla richiesta scritta che le Emittenti in possesso del nulla-osta dovranno inoltrare, partita per partita, a ciascuna delle Società organizzatrici degli incontri di interesse, almeno tre giorni prima della data fissata per l'incontro. **Tutte le disposizioni circa l'accesso alle aree degli stadi, il rilascio delle tessere e degli accrediti e le interviste ai tesserati sono indicate nell'Allegato B** nella presente Circolare.

Il rilascio della necessaria autorizzazione è demandato alla competenza delle singole Società, le quali potranno negarla a quelle Emittenti che non siano in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Lega o che, in precedenti occasioni, non si siano attenute al Regolamento disciplinante l'esercizio del diritto di cronaca. Le Società che abbiano a constatare che le Emittenti non si attengono alle disposizioni relative all'esercizio del diritto di cronaca dovranno darne immediata comunicazione

**F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



alla Divisione, al Dipartimento o al Comitato competente per i provvedimenti consequenziali.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all'emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2020/2021.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)



## **ALLEGATO A - REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA IN RELAZIONE ALLE COMPETIZIONI ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

La Lega Nazionale Dilettanti riconosce alle Emittenti, per la stagione sportiva 2020/2021, il seguente esercizio del diritto di cronaca sportiva:

- **per l'esercizio della cronaca radiofonica:**

trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell'intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flash di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di **tre minuti primi** per ciascun incontro;

- **per l'esercizio della cronaca televisiva (anche a mezzo digitale, social media o altre modalità on-line):**

sintesi filmate, trasmesse in differita nel rispetto di quanto previsto al successivo punto, di durata complessiva non **superiore ai tre minuti** per ciascuna partita.

L'esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la diffusione in diretta delle immagini delle gare, in tutto o in parte, né con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni audio e/o video, le Emittenti interessate dovranno stipulare specifici accordi con la Lega o la propria avente causa LND Servizi, ovvero con le singole Società che abbiano ottenuto la previa autorizzazione scritta da parte del competente Comitato Dipartimento o Divisione. In tutti i casi non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.

**NULLA-OSTA** – Per ottenere il nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva, ogni Emittente dovrà inoltrare domanda scritta al competente Comitato Dipartimento o Divisione allegando:

a) certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, certificato della Camera di Commercio-visura camerale e, ove necessario, concessione governativa relativa alle frequenze;

b) le generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all'Albo, o l'indicazione del praticante giornalista corredata di documento d'identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità;



c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Emittente;

d) copia della polizza sottoscritta con una primaria compagnia di assicurazione per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell'esercizio dell'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.

La Divisione, il Comitato o il Dipartimento in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l'Emittente non risulti più, in tutto od in parte, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a) o non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento.

**ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI** - Per accedere agli impianti sportivi, ai fini dell'esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti in possesso del nulla-osta devono far pervenire alla Società organizzatrice dell'incontro una richiesta scritta almeno tre giorni prima del giorno della partita. Ove l'Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la Società rilascerà l'autorizzazione all'accesso valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce. Le Società potranno negare l'autorizzazione qualora l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e/o delle attrezzature di registrazione e/o ripresa sia ritenuto pregiudizievole per l'ordine pubblico all'interno dello stadio e/o per il regolare svolgimento dell'incontro.

I servizi di cronaca devono essere effettuati esclusivamente da soggetti iscritti all'Albo dei giornalisti e/o pubblicisti (tale qualifica deve essere comprovata, all'atto dell'ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine professionale) o da praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente.

La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all'ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall'Emittente, attestante la sua riconducibilità all'Emittente stessa.

E' fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti:

- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- di avvalersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, sulle rampe e/o i passaggi di servizio;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio.

**F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



**RESPONSABILITA'** - Le Emittenti sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., la Divisione, i Comitati, i Dipartimenti e le Società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l'ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

**VARIE** - Resta inteso che per "diritto di cronaca" si intende la descrizione della gara, mediante immagini e/o commento parlato, che venga diffusa, pubblicata o comunque messa a disposizione del pubblico, con le modalità prescritte dal presente Regolamento, fino alle 48 ore dal termine della gara stessa, in linea con la disposizione all'articolo 5 del d.lgs. n. 9/2008 e che in nessun caso rientra nell'esercizio del diritto di cronaca l'archiviazione, registrazione, diffusione e/o la messa a disposizione del pubblico o comunque qualsiasi ulteriore utilizzazione, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, delle registrazioni effettuate dalle Emittenti nell'esercizio del diritto di cronaca successivamente allo spirare di detto termine di 48 ore.

Data \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante dell'Emittente

\_\_\_\_\_



## **ALLEGATO B - RAPPORTI TRA SOCIETÀ CALCISTICHE E ORGANI DI INFORMAZIONE**

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le Società calcistiche e gli organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2020/2021, fatte salve le ulteriori disposizioni emanate dalla Lega stessa per l'attività del proprio Dipartimento Interregionale.

### **Art. 1 ACCESSO AGLI STADI**

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:

- a) i giornalisti e i cronisti che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
- b) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. e dall'U.S.S.I.;
- c) i fotografi che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
- d) i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;

### **Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA**

Possono accedere alla tribuna stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

### **Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA**

Possono accedere ai locali adibiti a sala stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Possono accedere altresì alla sala stampa i cronisti, i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6.

### **Art. 4 ACCESSO AL RECINTO DI GIOCO**

Possono essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, dalla Divisione Calcio a 5, dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile e dai Comitati Regionali, unicamente i fotografi e i tele-operatori che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare ed autorizzati dalle Società ospitanti.

I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di gioco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco, nelle apposite postazioni situate dietro le porte, e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate.

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi e i tele-operatori che abbiano ottenuto l'accesso al recinto di gioco.

#### **Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI**

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori al sottopassaggio ed agli spogliatoi dell'arbitro e delle due squadre.

L'accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle vigenti normative federali.

#### **Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI**

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori ai locali antistanti gli spogliatoi.

L'accesso di tali soggetti ai suddetti locali potrà essere concesso:

- a) soltanto dopo che la terna arbitrale, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;
- b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

#### **Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI**

In occasione delle gare i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai cronisti e agli operatori accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità previste dal regolamento allegato alla presente Circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Le interviste effettuate nella sala stampa o, comunque, all'interno degli stadi potranno essere trasmesse soltanto in differita non prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca.

#### **Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE**

L'art. 52, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni relative ad accordi attinenti la concessione di diritti di immagine.

In considerazione di quanto sopra, le società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati, Dipartimenti o Divisione.

Qualora l'autorizzazione venga concessa, operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando di Accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante, ma non potranno accedere al recinto di giuoco.



### **Art. 9 MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI**

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori degli organi di informazione in occasione delle gare delle competizioni organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2020/2021.

Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di Accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni:

- a/1 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di Accesso» ai giornalisti dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi direttori responsabili;
- a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l'intera stagione sportiva 2020/2021; i «Tagliandi di Accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;
- a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell'inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2020/2021; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di Accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti almeno tre giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del direttore responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
- a/5 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati», da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del direttore responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
- a/6 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai cronisti delle emittenti che abbiano ottenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva e che facciano pervenire richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel rispetto del «Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva»;

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



- a/7 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all'Albo professionale o ai praticanti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del direttore responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle agenzie fotografiche o degli organi di informazione interessati almeno tre giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle emittenti che abbiano ottenuto il nulla-osta dalla Lega Nazionale Dilettanti potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall'emittente di realizzare i servizi giornalistici e che siano in possesso del «Tagliando di Accesso» rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all'ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, oltre al documento che attesta l'appartenenza alla emittente; ciascuna emittente potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell'interesse dell'organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.

Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche ospitanti dovranno:

- dare immediata comunicazione alla Lega Nazionale Dilettanti delle violazioni accertate;
- b) negare l'accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera - Stampa»;
- c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, cronisti, fotografi, tecnici e/o operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di Accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.

Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente Circolare saranno soggette a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S..



1° Luglio 2020

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Loro Sedi**

## **CIRCOLARE N. 7**

**OGGETTO: Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2020/2021**

Sulla base dei criteri generali stabiliti circa l'esercizio della cronaca sportiva (Circolare n.6 del 1 Luglio 2020), si rendono note le modalità attraverso le quali le emittenti interessate potranno acquistare, **non in esclusiva, e fatti salvi i diversi accordi tra la LND e broadcaster nazionali e internazionali, i diritti di diffusione audio e video (TV, radio, canali web e social network) delle gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti** (fatta eccezione per la gara di finale della Coppa Italia Dilettanti, della gara di finale della fase nazionale del Campionato Juniores e delle gare del Torneo delle Regioni) e delle gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali.

Le trasmissioni audio-video realizzate in differita – da intendersi non prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00 – sono invece concesse a titolo gratuito.

### **MODALITA' DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DIRETTAMENTE ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Le emittenti interessate dovranno far pervenire a LND Servizi la propria manifestazione di interesse all'acquisto di una singola gara – **almeno sei giorni prima dell'evento** - scrivendo all'indirizzo **dirittiradiotv@lnd.it**. Successivamente la Segreteria Generale della LND, ottenute le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi Srl, che a sua volta invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

**F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Si pubblicano qui di seguito le gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti ed i corrispettivi economici richiesti per l'acquisto dei singoli incontri come comunicati da LND Servizi.

<b>DIRETTA AUDIO-VIDEO</b> (TV, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
- Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza (gare primo e secondo turno)	€ 1.000/00 + IVA
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 1.000/00 + IVA
- Fase nazionale Juniores (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 500/00 + IVA

<b>DIRETTA AUDIO E STUDIO/STADIO</b> (radio, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
- Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza (gare primo e secondo turno)	€ 300/00 + IVA
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 300/00 + IVA
- Fase nazionale Juniores (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 150/00 + IVA

### **MODALITA' DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER IL TRAMITE DEI COMITATI REGIONALI**

Per quanto concerne i diritti di diffusione in diretta di gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali, possono essere autorizzate solo per motivi e circostanze particolari – diverse da quelle afferenti alla tutela dell'Ordine Pubblico in relazione all'adozione di provvedimenti emessi dagli Organismi competenti in materia – e sempre a carattere oneroso a carico dei soggetti richiedenti.

La gestione dei diritti di cui sopra è demandata alla LND Servizi Srl. Pertanto, i soggetti richiedenti dovranno far pervenire una manifestazione d'interesse all'acquisto di una singola gara - **almeno 10 giorni prima della data ipotizzata per la trasmissione della stessa** – oppure alla predisposizione di un pacchetto di gare – **in un tempo congruo rispetto all'inizio delle attività ufficiali organizzate dai Comitati Regionali** - scrivendo all'indirizzo [dirittiradiotv@lnd.it](mailto:dirittiradiotv@lnd.it). La Segreteria Generale della LND, effettuate le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi Srl. Successivamente, per il tramite del Comitato Regionale, LND Servizi Srl invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

[info@lnd.it](mailto:info@lnd.it) - [lnd@pec.it](mailto:lnd@pec.it) - [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)